



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 141 del 18 Marzo 2025

### 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 17 Marzo 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

|                |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi   | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA   | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo   | ROTUNDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

#### **RECLAMO n.64 della società A.S.D. ROSSANESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 134 del 7.3.2025 (inibizione dirigente Sig.SIFONETTI Giuseppe fino al 7 MAGGIO 2025).**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

#### OSSERVA

- al 35^ del secondo tempo di gioco, il dirigente accompagnatore della Rossanese, Sig. Sifonetti Giuseppe, veniva espulso perché, metteva le mani al collo del giocatore della Società Altomonte Sig. Konate Sekou Oumar, il quale era stato espulso il minuto precedente per avere, a gioco fermo, colpito con violenza al petto un avversario;

- la Società ricorrente sostiene che il dirigente sia intervenuto per sedare i disordini verificatisi tra i giocatori delle due squadre a seguito del fatto violento di cui si era reso protagonista il giocatore della Società Altomonte e chiede la riforma della decisione del primo giudice o una riduzione della sanzione;

- le argomentazioni prospettate dalla difesa della Società ricorrente, tuttavia, non giustificano né attenuano il comportamento del dirigente accompagnatore della Rossanese, il quale, per come risulta chiaramente dal rapporto arbitrale, non si è limitato a fraporsi fra i contendenti per impedire lo scontro, ma ha posto in essere una condotta attiva di contenuto aggressivo nei confronti del giocatore avversario. Motivo per il quale il direttore di gara provvedeva alla sua espulsione;

- la sanzione inflitta dal primo giudice, dato anche il ruolo rivestito dal ricorrente, appare proporzionata alla gravità dei fatti accertati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.



**RECLAMO n. 65 della società A.S.D. U.S. PALMESE 1912**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 134 del 7.3.2025 (Squalifica calciatori FONTANA Alessandro e GENTILE Salvatore fino al 30.04.2025)**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

lette le note depositate dalla Società Palmese 1912 in data 14.3.2025;

auditato in videoconferenza l'arbitro della gara;

RITENUTO CHE

- dal referto arbitrale risulta che al minuto 45 del primo tempo i giocatori della Palmese 1912 sigg.ri Fontana Alessandro e Gentile Salvatore intervenivano a difesa del compagno di squadra sig.Raimondino Aurelio venuto a contatto con il giocatore avversario sig. Meskar Hamza, iniziando a colpire quest'ultimo con calci e schiaffi;
- per tale motivo, Fontana Alessandro e Gentile Salvatore venivano espulsi dal campo;
- la Società reclamante nega che i calciatori si siano resi protagonisti degli atti di violenza descritti dall'arbitro, sostenendo che tali atti siano da imputare unitamente al calciatore Raimondino Aurelio. A dimostrazione di tale assunto, con le note difensive del 14.3.2025, hanno trasmesso n. 2 filmati;
- l'arbitro, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, ha confermato il rapporto di gara, ribadendo che i giocatori della Palmese 1912 Fontana Alessandro (n. 24) e Gentile Salvatore (n. 8) colpivano con pugni e schiaffi il calciatore della Gioiese, Meskar Hamza (n. 10);
- la documentazione video prodotta dalla Società reclamante, a parte ogni rilievo circa la sua ammissibilità ex art. 61, comma 2, CGS (che ne ammette l'esame limitatamente all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione) non è assistita da piena garanzia tecnica e documentale e, inoltre, è circoscritta a poche immagini che non riprendono l'intera durata dei disordini verificatisi;
- la sanzione comminata dal primo giudice è congrua ed adeguata in rapporto alla natura e all'entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi